

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTELA LEGALE

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PINEROLO
P.ZA V. VENETO 1
10064 PINEROLO
C.F. 01750860015

e

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2011
Alle ore 24.00 del :	31/12/2014

Con scadenza dei periodi di assicurazione Successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31/12
------------------------	-------

INDICE

DEFINIZIONI	
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
1.	Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale
2.	Norme applicabili
3.	Spese assicurate
4.	Durata del contratto
5.	Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
6.	Risoluzione anticipata o modificata del contratto – recesso
7.	Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
8.	Variabilità del premio di assicurazione
9.	Posizione giuridica di persone assicurate
10.	Esclusioni
11.	Costi non assicurati
12.	Indennizzo
13.	Sinistro – Insorgenza del sinistro
14.	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro/ scelta/recoca avvocato – esistenza di altre assicurazioni
15.	Gestione del sinistro
16.	Riscossione di somme di denaro
17.	Disdetta in caso di sinistro
18.	Denunce e dichiarazioni
19.	Ambito di validità territoriale
20.	Oneri fiscali
21.	Modifiche al contratto di assicurazione
22.	Foro Competente
23.	Rinvio alle norme di legge
24.	Indicizzazione
25.	Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
26.	Tracciabilità dei flussi finanziari
27.	Gestione del contratto – Broker Incaricato
28.	Interpretazione del contratto
PERSONE ASSICURATE – PRESUPPOSTI PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA - PREMIO	
29.	Soggetti assicurati
30.	Copertura automatica per l'aumento delle persone assicurate
31.	Condizioni per l'operatività della copertura Tutela Legale/
32.	Conteggio del premio
33.	Premio e premio minimo

MASSIMALE – VERTENZE ASSICURATE
--

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">ù Tutela legale penaleù Difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile giudizi di conto avanti alla Corte dei Contiù Difesa in giudizio avverso richieste di risarcimento extracontrattualiù Estensione Speciale Tarù Esercizio di richieste di risarcimento danniù Tutela Legale per la circolazione stradaleù Norme speciali: Decreti Legislativiù Tutela per la chiamata in causa contro la R.C.ù Contraversie relative a contratti assicurativi ed enti di previdenzaù Controversie di lavoroù Clausola di continuità |
|--|

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
SOCIETÀ'	<i>L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.</i>
CONTRAENTE	<i>L'Ente pubblico appartenente alla Pubblica Amministrazione che stipula l'assicurazione</i>
ASSICURATO	<i>I soggetti il cui interesse è tutelato dall'assicurazione</i>
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla a fronte delle garanzie da essa prestate
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno
FRANCHIGIA	La somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto/
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI VALIDITÀ ASSICURAZIONE	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale <i>indicato nel frontespizio di polizza</i>
PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	<i>Il periodo che intercorre tra la data di inizio e la scadenza dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza fatto salvo quanto disposto dalla clausola di continuità</i>
PERIODO DI GARANZIA POSTUMA	<i>Il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma così come riportate nella scheda riepilogativa di polizza</i>

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 Oggetto dell'assicurazione per la tutela legale

La compagnia assicurativa, alle condizioni indicate in polizza, deve garantire al contraente la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale difesa (Tutela Legale).

2 Norme applicabili

Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate; per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

3 Spese assicurate

La compagnia assume a proprio carico, sino al massimale previsto in polizza, i costi necessari per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell'assicurato come segue:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato ad esclusione delle voci non assicurate di cui all' art. 11 ;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- le spese di transazione preventivamente autorizzata dalla società;
- le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere nella misura in cui l'assicurato sia obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte secondo il D.P.R. 30 maggio 2002 n.115;
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all'art. 11;
- le spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di registrazione della sentenza se l'assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza;
- le spese relative al contributo unificato se l'assicurato è obbligato ad assumersi tali costi.

4 Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31/12/2011 alle ore 24,00 del 31/12/2014. e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti

*Su richiesta del contraente, la società si impegna a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di **120 giorni**, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara afferenti la stipulazione della nuova polizza e a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro **60 giorni** dalla data di decorrenza della proroga.*

5	Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
----------	--

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal contraente entro 60 (sessanta) giorni da tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalle relative scadenze. Se il contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce l'ordine di pagamento all'unità operativa economico-finanziaria del contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla società, a mezzo raccomandata o telefax o email entro 15 (quindici) giorni allegando copia del bonifico.

6	Risoluzione anticipata o modifica del contratto Recesso
----------	--

- (1) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del contraente, di una delle seguenti fattispecie:
 - per effetto dell'apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
- (2) Se l'oggetto dell'assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente – per motivi diversi dalla previsione del comma uno - verrà meno la copertura assicurativa per quegli oggetti, se non diversamente pattuito. Se la società viene a conoscenza del venir meno dell'oggetto dell'assicurazione dopo oltre due mesi dall'evento le spetta comunque il premio fino al momento dell'avvenuta conoscenza.

7	Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo Aumento o diminuzione del rischio
----------	---

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o reticenze da parte del contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, *non avvenute in buona fede*, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte della compagnia o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni o incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Il contraente è obbligato a dare immediato

- (2) avviso scritto alla compagnia di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, la compagnia può, dal verificarsi di tale evento, richiedere una modifica delle condizioni in corso.

8	Variabilità del premio di assicurazione
----------	--

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro **90 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Ente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Ente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

In ogni caso, in caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato o mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri saranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Si conviene che, ove il contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

9	Posizione giuridica di persone assicurate
----------	--

- (1) L'assicurazione vale per gli assicurati come precisato in art 29 *Soggetti assicurati*. Inoltre l'assicurazione vale per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione di una persona assicurata.
- (2) Salvo l'obbligo del pagamento di premi e obblighi connessi, per le persone assicurate valgono le disposizioni applicabili al contraente. Le persone assicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del contraente.

10	Esclusioni
-----------	-------------------

- (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:
 - (1) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il contraente;
 - (2) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - (3) vertenze di diritto pubblico o con Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria
 - (4) vertenze e procedimenti riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore, di esclusiva e la concorrenza sleale;
 - (5) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale, *fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione*
 - (6) arbitrati, *fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente assicurazione*;
 - (7) sinistri che l'assicurato ha causato con dolo;
 - (8) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'assicurato;
 - (9) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile
 - (10) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contratti;
 - (11) vertenze e controversie con la compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa;
 - (12) spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l'assicurato;

- (13) la garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per cui al momento della stipula dell'assicurazione fosse stata già comunicata disdetta o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già formulata da uno dei contraenti;
- (14) vertenze in materia di successione e donazione.
- (2)** La copertura assicurativa non include il pagamento di:
- (1) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
 - (2) spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
 - (3) spese per risolvere una controversia tramite transazione, senza che la compagnia abbia preventivamente autorizzato la transazione e la suddivisione delle spese legali..
- (3)** Non sussiste copertura assicurativa per sinistri insorti nel periodo di efficacia e denunciati alla compagnia oltre dodici mesi dal termine della polizza

11	Costi non assicurati
-----------	-----------------------------

La compagnia non si assume:

- (a) i costi assunti dal contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza;
- (c) i costi attinenti al quarto ed ogni ulteriore tentativo d'esecuzione forzata - per ogni titolo esecutivo;
- (d) i costi relativi a tentativi d'esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
- (e) i costi per procedimenti d'esecuzione forzata per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 250,00;
- (f) i costi che sarebbe tenuto a sopportare un terzo nel caso che non fosse esistita la presente polizza;
- (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al contraente dopo il verificarsi del sinistro;
- (h) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati, fatti valere dal contraente in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone.

12	Indennizzo
-----------	-------------------

La compagnia paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando la società, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

13	Sinistro – Insorgenza del sinistro
-----------	---

- (1)** Si intende per insorgenza del sinistro:
- (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
 - (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali.
In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento d'insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
- (2)** Si precisa che:
- (a) per le vertenze di natura contrattuale, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dalla data di

decorrenza della polizza. In caso di pagamento tardivo, la garanzia decorre trascorsi tre mesi dal pagamento;

(b) in tutti gli altri casi la garanzia sussiste sin dal giorno di decorrenza della polizza.

(3) Si intende quale sinistro unico:

(a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;

(b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o atti volti all'instaurazione di un procedimento contro una o più persone assicurate, per lo stesso evento o le stesse fattispecie.

14	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Scelta/ revoca avvocato Esistenza di altre assicurazioni
-----------	--

(1) In deroga all'art. 1913 c.c. l'assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro alla compagnia entro 30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il contraente è tenuto a fornire alla compagnia tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica. L'assicurato deve informare la compagnia *entro dieci giorni* dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

Ai sensi dell'art. 1915 C.C., l'inosservanza di tale obbligo può portare alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

(2) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può comunicare alla compagnia il nominativo di un Avvocato, cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il componimento bonario fallisca (art.15 par.1). L'Avvocato deve essere domiciliato nel circondario del Tribunale competente. Se l'assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del Tribunale competente, la compagnia si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge, ad esclusione di:

- spese e/o onorari per i suoi viaggi;
- spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente;
- spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione;
- spese per dovute alla duplicazione delle attività.

(3) Se *l'assicurato* non usufruisce del diritto di nomina sarà la compagnia - su richiesta del contraente - a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal contraente per la tutela dei suoi interessi. La compagnia non risponde per l'attività dell' Avvocato in qualsiasi modo nominato.

(4) Qualora per qualunque ragione venga revocato l'incarico all'Avvocato nominato e venga conseguentemente incaricato un sostituto, la società garantirà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.

(5) Se l'assicurato stipula o stipulerà presso diversi assicuratori e per il medesimo rischio più contratti di assicurazione deve, in caso di sinistro, dare avviso degli stessi a tutti gli assicuratori, indicando ex art.1910 c.c. a ciascuna compagnia il nome delle altre.

15	Gestione del sinistro
-----------	------------------------------

(1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, la compagnia si riserva il diritto, da sola o avvalendosi di uno specialista da lei incaricato, di tentare di comporre in modo bonario la controversia.

(2) Qualora dalla denuncia del sinistro si individuasse la probabilità di successo ed il tentativo bonario intrapreso dalla compagnia dovesse avere esito negativo, la prosecuzione della fase stragiudiziale potrà essere affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'art. 14 e la società si farà carico delle relative spese legali. La fase giudiziale potrà essere intrapresa previa valutazione delle probabilità di successo della vertenza e relativa autorizzazione da parte della Società. Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata direttamente ad un Avvocato.

(3) In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e la compagnia circa la possibilità di successo di

un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti le Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra assicurato e la compagnia; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati dalla compagnia sono da rimborsare alla compagnia stessa, qualora l'assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.

- (4) Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma (3), la società provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'assicurato risulti vittorioso nel merito della vertenza instaurata.
- (5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni grado superiore, qualora dimostri possibilità di successo. Trovano applicazione i commi (3) e (4).
- (6) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene su autorizzazione/ratifica della compagnia. La compagnia non risponde per l'attività del consulente.
- (7) La compagnia conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte della compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, la compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
- (8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il contraente deve:
 - (a) informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
 - (b) fornire alla compagnia su richiesta informazioni sullo stato della pratica;
 - (c) qualora i suoi interessi non vengano sproporzionatamente pregiudicati dovrà:
 - (ca) prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione della compagnia;
 - (cb) prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
 - (cc) evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.
- (9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue.

Se l'assicurato viola uno degli obblighi di cui al comma 6, la compagnia non può essere liberata dall'obbligo della prestazione se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave la compagnia resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dalla compagnia.

- (10) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto dalla compagnia.
- (11) La compagnia, ai sensi dell'art. 1916 C.C., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Il contraente è tenuto su richiesta della compagnia a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Spese già rifuse all'assicurato devono essere restituite alla compagnia.

16	Riscossione di somme di denaro
-----------	---------------------------------------

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o rimborsati dalla controparte in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'assicurato.
- (2) Alla Compagnia vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa, sia giudiziale che stragiudiziale, liquidate a favore dell'assicurato che la

compagnia abbia sopportato o anticipato.

17	Disdetta in caso di sinistro
-----------	-------------------------------------

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società *e/o il contraente* possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni *mediante lettera raccomandata R.R* In tal caso la società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non goduto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

18	Denunce e dichiarazioni
-----------	--------------------------------

Tutte le denunce e dichiarazioni dell'assicurato nei confronti della compagnia devono essere fatte esclusivamente in forma scritta.

19	Ambito di validità territoriale
-----------	--

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzate o subite dall'assicurato, così come in caso di procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri insortii in Europa nella misura in cui il l'Autorità competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

20	Oneri fiscali
-----------	----------------------

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del contraente, anche se anticipati dalla compagnia.

21	Modifiche al contratto di assicurazione
-----------	--

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.
Clausole e pattuizioni speciali sono valide solo previa ratifica da parte della società.

22	Foro competente
-----------	------------------------

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

23	Rinvio alle norme di legge
-----------	-----------------------------------

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

24	Indicizzazione
-----------	-----------------------

Se non diversamente pattuito il massimale, i premi e i pagamenti dovuti ai sensi di polizza non sono sottoposti a indicizzazione.

25	Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
-----------	---

La società si obbliga a rilasciare all'Ente che ne faccia richiesta, entro quindici giorni dalla richiesta stessa, un tabulato con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso.

Tale tabulato deve comprendere:

- Gli elementi identificativi del sinistro;
- L'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
- L'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
- L'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
- L'indicazione dei senza seguito.

26	Tracciabilità dei flussi finanziari
-----------	--

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (codice CIG).

Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

27	Gestione del contratto – Broker incaricato
-----------	---

Alla società AON S.p.A. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker del Comune di Pinerolo iscritto alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell'art. 109, D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del broker sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 6% premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del sopra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

28	Interpretazione del contratto
-----------	--------------------------------------

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni di polizza essa è da intendersi nella forma più favorevole al contraente.

SOGGETTI ASSICURATI
PRESUPPOSTI PER L’OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA
PREMIO

29 **Soggetti assicurati**

Gli Assicurati sono il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario comunale, il Vice Segretario, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Funzionari, i Capi Ufficio, *i Titolari di Posizioni Organizzative*, il Difensore Civico e tutti i dipendenti e soggetti che svolgono il servizio civile nei casi di seguito indicati, ma esclusivamente nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per conto dell'Ente contraente.

Tra i soggetti assicurati, in aggiunta a quanto sopra, viene incluso anche l'Ente contraente.

30 **Copertura automatica per l’aumento delle persone assicurate**

In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza.

31 **Condizioni per l’operatività della copertura tutela legale a favore delle persone fisiche assicurate**

- (1) La stretta connessione tra fatti o atti commessi ed i doveri di adempimento dei compiti d'ufficio e dell' espletamento del servizio per conto dell'ente contraente;
- (2) l'assenza di conflitto di interesse con l'ente contraente o reciprocamente tra gli assicurati stessi;
- (3) la conclusione del giudizio con l'assoluzione con formula ampia; ovvero occorre che il giudizio sia concluso (sentenza definitiva) e che il giudizio abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave dei soggetti assicurati.

La società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti delle seguenti somme: € 10.000,00 per persona, € 20.000,00 per evento, qualora l'Ente sia tenuto all'anticipo delle spese ai sensi della normative vigente e previa espressa richiesta.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità dell'anticipo riconosciuto.

Nel caso siano accertati nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

32 **Conteggio del premio**

Il premio di polizza viene così determinato:

Retribuzioni (intendendosi le retribuzioni al netto di ritenute ed oneri nonché i compensi degli amministratori, esclusi i consiglieri) € 6.984.888,00

Tasso lordo %°

Totale premio Lordo annuo €

Si conviene tra le parti di fissare un premio minimo anticipato e comunque acquisito dalla Società pari al 75% del premio complessivo sottoindicato, a valere per tutte le scadenze annuali , ovvero:

Premio lordo alla firma anticipato ed acquisito per il periodo 31/12/2011-31/12/2012. ed annualità successive: €

33	Premio / premio minimo
-----------	-------------------------------

Il premio lordo annuale è pari a €.....

MASSIMALE VERTENZE ASSICURATE
--

34	Massimale di copertura
-----------	-------------------------------

€ 75.000,00 per sinistro
€ 150.000,00 per anno

Scoperto/Franchigia

Non è previsto alcuno scoperto o franchigia

Giurisdizioni Speciali/Cassazione / Corte Costituzionale

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista.

TUTELA LEGALE PENALE

Ambito della copertura

costi per la difesa in procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati nelle ipotesi di:

- Imputazioni per delitti colposi o contravvenzioni;
- Imputazioni per delitti dolosi a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente
 - Ø con assoluzione, tramite sentenza passata in giudicato;
 - Ø con derubricazione del reato da doloso a colposo
 - ⊗ con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia criminis,

Estensione reati fiscali/tributari

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 10. (1) (5) l'assicurazione comprende anche la difesa contro l'accusa di violazione di norme del dritto fiscale e tributario.

DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
GIUDIZI DI CONTO AVANTI ALLA CORTE DEI CONTI

Ambito della copertura

La società garantisce all'Ente contraente il rimborso delle spese legali dallo stesso dovute a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento

Resta fermo l'obbligo per l'Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviato a carico della persona assicurata, il quale ha l'obbligo di informare l'Ente nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, compreso l'invito a dedurre,
La compagnia rimborserà le spese legali quando la sentenza sarà passata in giudicato.

DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI
EXTRACONTRATTUALI (GIUDICE CIVILE O TAR)

Ambito della copertura

La copertura comprende i costi per la resistenza avverso richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato oppure per fatti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali debba rispondere a norma di legge.

La copertura sussiste solo se il sinistro è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile o patrimoniale dell'Ente, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3, c.c.

Tuttavia, la copertura opera a primo rischio qualora la polizza di R.C., regolarmente attivata, non operi per la fattispecie denunciata.

Se il giudice competente è quello amministrativo (TAR), la garanzia opera, come precisato al precedente punto, a parziale deroga dell'art. 10 (1) (5).

La copertura non opera se la vertenza davanti al TAR ha per oggetto il solo annullamento dell'atto/provvedimento impugnato.

ESERCIZIO DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

Ambito di copertura

La garanzia assicurativa opera per la richiesta di risarcimento di danni a persone e/o cose subiti dagli assicurati per fatti illeciti di terzi (questi ultimi intesi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente) nello svolgimento della loro attività lavorativa o del loro incarico istituzionale, o nell'utilizzazione di beni per fini legati all'attività dell'Ente.

Quanto sopra sia in sede civile che per la costituzione di parte civile in sede penale.

Sono altresì garantite le spese per la proposizione di querela purché seguita da costituzione di parte civile.

Limitatamente al caso che l'assicurato sia l'Ente contraente, le prestazioni dalla presente polizza sono esclusivamente valide per la fase giudiziale, ossia con esclusione della fase stragiudiziale.

TUTELA LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Veicoli assicurati

La garanzia assicurativa comprende tutti i veicoli intestati al contraente o all'assicurato o di loro proprietà, o in locazione in base a un contratto di leasing o di noleggio e include i rischi relativi alla conduzione del rimorchio e/o del semirimorchio trainato dalla motrice assicurata e guidata da una persona autorizzata, esclusivamente durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio regolarmente autorizzati dall'Ente contraente. La copertura comprende anche le persone trasportate.

La garanzia tutela legale vale per

- la richiesta di risarcimento per danni subiti da persone e/o cose, per condotte illecite di terzi nell'ambito della circolazione stradale (compresa la procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 D.Lgs. n. 209/2005);
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o infrazioni di legge connesse a incidente stradale;
- ricorsi contro il ritiro della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
- ricorsi contro il sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale.

Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto all'art. 10, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- cause in cui l'assicurato sia attore o convenuto e il valore di cause sia inferiore a € 1.000,00;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato/abilitato a norma di legge alla guida del veicolo;
- i casi in cui per il veicolo utilizzato in polizza non siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi oppure quando il veicolo venga utilizzato per altri scopi, diversi da quelli indicati nella carta di circolazione e

che non corrispondono a quelli per i quali la polizza RCA è stata rilasciata, *salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al d.lgs 209/2005 s.m.i e/o delle altre circostanze;*

- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

NORME SPECIALI: DECRETI LEGISLATIVI

Ambito della copertura

In deroga all'art. 10 (1) 5), la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo, (.derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi:

- 81/2008 (codice sicurezza)
- 196/2003 (codice privacy)
- 152/2006 (codice ambiente)
- 193/2007 (sicurezza alimentare)

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 13 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA CONTRO LA R.C.

Ambito della copertura

Nel caso in cui il contraente venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria italiana a risarcire un danno (anche morale) e a condizione che la causa dell'azione sia coperta come sinistro dalla sua assicurazione R.C.vale quanto segue.

La copertura è valida, fino al limite di € 3.000,00, per sostenere le spese di chiamata in causa dell'assicuratore di R.C. del contraente, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo di resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro il contraente.

Tutto ciò a condizione che il contraente abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.

CONTROVERSIE RELATIVE A CONTRATTI ASSICURATIVI ED ENTI DI PREVIDENZA

Controversie relative a contratti assicurativi ed Enti di Previdenza

La copertura assicurativa comprende i costi per la tutela legale degli interessi giuridici del contraente, in sede giudiziaria, nei casi di controversie inerenti contratti assicurativi regolarmente in essere e stipulati dal contraente, per il rischio infortunio, esclusivamente per la quantificazione dell' indennizzo.

Quanto sopra si estende anche alle controversie giudiziali con istituti di assicurazione previdenziale e sociale, ad esclusione delle vertenze relative all'accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri.

CONTROVERSIE DI LAVORO

Ambito della copertura

In deroga all'art. 10 (1) (1) e (10), la copertura assicurativa comprende i costi del contraente per controversie inerenti il contratto di lavoro individuale con i propri prestatori di lavoro subordinato a condizione che questi siano, o siano stati, iscritti nel Libro Unico del Lavoro (ex libro matricola).

Sono assicurate anche le controversie di lavoro con persone con contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.).

La garanzia si estende inoltre, con un esborso massimo per sinistro di € 5.000,00, alle vertenze intraprese da lavoratori somministrato che avanzino pretese di assunzione nei confronti del contraente.

Solo per le controversie intraprese da lavoratori somministrati, in deroga all'art. 13 (1) (b), il sinistro si considera insorto con il ricevimento, da parte della contraente, della prima richiesta scritta del lavoratore somministrato.

In deroga all'art. 10 (2) punto (3), in caso di transazione non autorizzata, la società si farà carico esclusivamente delle spese legali rimaste a carico del contraente. Non vengono rimborsate le spese di controparte transattivamente assunte dal contraente, né le spese del contraente eventualmente assunte da controparte.

CLUSOLA DI CONTINUITA'

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato alla Società entro la durata della polizza.;
3. L'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, la società avvierà la gestione del caso applicando le condizioni di polizza dell'assicuratore precedente in vigore al momento dell'insorgenza del sinistro, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Informazioni inerenti la polizza precedente:

Assicuratore:

N. Polizza: